

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE 30 DICEMBRE 2024, N. 15
(REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21/8/2007, N. 18 CONCERNENTE
“NORME IN MATERIA DI USI CIVICI”)**

Art. 1

(Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 15/2024)

1. Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale n.15/2024 è sostituito dal seguente:
<<3. Per essere iscritto nell'Elenco regionale degli istruttori e periti demaniali occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, alternativamente, i seguenti requisiti:
 - a) una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, attestata tramite curriculum professionale;
 - b) una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici attestata tramite curriculum professionale e congiuntamente l'iscrizione presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri.>>
2. Il comma 4 dell'art. 2 del regolamento regionale n.15/2024 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 15/2024)

1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale n.15/2024 è così modificato:
 - a) le parole da <<inerenti>> a <<civico>> sono soppresse;
 - b) le parole da <<mediante>> a <<tracciabilità>> sono sostituite dalle seguenti :<<ai sensi dell'art.14 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, anche su richiesta della Regione o del privato, nei casi in cui siano rispettivamente interessati all'avvio dei procedimenti in materia di usi civici>>;
2. Dopo il comma 5 dell'art. 5 del regolamento regionale n.15/2024 è inserito il seguente comma:
<<5bis. Nel caso di conferimento dell'incarico all'Istruttore e perito demaniale su richiesta della Regione o del privato, ai sensi dell'art.13, comma 7, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, il relativo contratto con il professionista incaricato è sottoscritto, oltre che dal Comune, anche dalla Regione o dal privato richiedente.>>

Art. 3

(Abrogazione dell'art. 7 del regolamento regionale 15/2024)

1. L'articolo 7 del regolamento regionale n.15/2024 è abrogato.

Art. 4

(Sostituzione degli allegati al regolamento regionale 15/2024)

1. L'allegato A1 (A1 – Modulo di domanda di iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali) e l'allegato A2 (A2 - Richiesta attestazione sull'esistenza del gravame di uso civico) al regolamento regionale 15/2024 sono sostituiti come da allegato A1 ed A2 al presente regolamento.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative volte all'approvazione dell'Elenco regionale degli istruttori e periti demaniali, in attuazione dell'art. 2 del regolamento regionale n. 15/2024 per come modificato dall'art. 1 del presente regolamento, al fine di garantire la continuità amministrativa, i Comuni possono continuare a conferire gli incarichi, anche su richiesta della Regione o del privato, attingendo all'Elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici-sezione "Periti demaniali"- approvato con D.D.G. n. 11789 del 09.08.2024.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).